

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Provincia di Livorno)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 20 DEL 31/03/2017
IN VIGORE DAL 22/04/2017**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n°507 e disciplina la effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, soggette rispettivamente al pagamento di una imposta ed alla corresponsione di un diritto.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe della pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni, si dà atto che il Comune di Castagneto Carducci appartiene alla Classe V, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.lgs. 507/93.

Art. 3

Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune di Castagneto Carducci sono considerate in una sola categoria.

Art. 4

Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con tutti i mezzi pubblicitari e per le Pubbliche affissioni si applicano l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni secondo le tariffe indicate in atto separato approvato dalla Giunta Comunale.

2. Le tariffe vengono approvate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore il primo gennaio all'anno di riferimento e, qualora non modificate, entro i suddetti termini si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

Art. 5

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il Comune di Castagneto Carducci gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto. Il servizio delle pubbliche affissioni, e' inteso a garantire l'affissione di manifesti a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia diffusi nell'esercizio di attività economiche, con le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
2. Ferma restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, l'affissione e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidati, mediante regolare gara, a soggetti abilitati estranei all'Amministrazione comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera nell'espletamento del mandato, dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 6

Definizioni, classificazione e suddivisione dei sistemi pubblicitari

1. Fermo restando le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, ai fini del presente regolamento gli impianti pubblicitari sono definiti secondo tipologia, forma, posizione e illuminazione come di seguito indicato:

- **Apparecchi illuminanti**, quei sistemi ottici e/o luminosi che direttamente o indirettamente creano scritte e figure su piani di riferimento propri, fissi o mobili, ovvero su pavimenti, pareti, coperture;
- **Arredi pubblicitari e totem**, elementi tridimensionali destinati ad accogliere, anche in maniera non esclusiva, insegne pubblicitarie, ed essere anche destinati a informazioni di carattere generale, quali quelle turistiche, climatiche, ambientali. Devono avere forme regolari e lineari e l'appoggio al suolo non può superare il metro quadrato di superficie;
- **Bacheca**, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).
- **Insegna d'esercizio**, scritta, simboli e marchi poste all'esterno di attività commerciali e imprese per distinguerne l'attività e richiamarne l'attenzione;
- **Bandiera**, elemento iconografico bidimensionale realizzato in tela o plastica e ancorato su un solo lato a supporti laterali.
- **Cartello**, l'avviso scritto, disegnato o stampato per comunicazioni pubbliche o pubblicitarie e inerente attività lavorative, messaggi e servizi; può essere luminoso o illuminato;
- **Locandina**, realizzata in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità; se posizionata su terreno può essere realizzata anche in materiale rigido;
- **Stendardo**, può essere realizzato anche con materiali diversi rigidi e non, ed è finalizzato alla promozione pubblicitaria presso la sede dell'attività che intende promuovere o segnalare, oppure per impianti delle p.a. Rientrano in questa definizione anche le gigantografie per copertura ponteggi o recinzioni e a questi ancorate.
- **Striscione**, come lo stendardo, è finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, eventi culturali e spettacoli, ed è posto, di norma, trasversalmente alla sede stradale per mezzo di cavi e tiranti ancorati a supporti laterali;
- **Pensiline**, come gli arredi pubblicitari, sono però destinate principalmente ad accogliere e proteggere l'attesa delle persone presso le fermate dei mezzi pubblici. Le pareti laterali possono essere destinate ad accogliere cartelli come prima definiti.
- **Targa**, indicante arti, professioni e servizi installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite;

- **Preinsegne**, le insegne corredate da freccia di orientamento per segnalare l'approssimarsi della sede dell'attività o la direzione per la sua individuazione. Vale anche la definizione di cui all'art. 47, secondo comma del D.P.R. n. 425/1992.
- **Transenna parapetonale**, la protezione rivolta ad assicurare la dovuta sicurezza al transito e al passaggio dei pedoni nella sede stradale.
- **Manifesto**, il supporto cartaceo (foglio) di dimensioni 70×100 cm contenente messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, destinato ad essere affisso in appositi spazi aperti mediante colle e/o ancorato in appositi supporti o bacheche.
- **Segno orizzontale reclamistico**, vedere art. 11 del presente Regolamento.
- **Tende**, telo in stessuto vario posto all'esterno dell'attività commerciale recante scritte sull'attività esercitata.

2. Ai fini del presente Regolamento, le insegne, le targhe ed i pannelli si suddividono nei seguenti tipi:

- con caratteri indipendenti, quando l'iscrizione o il marchio è composto da elementi singoli indipendentemente ancorati al piano di ancoraggio;
- con caratteri indipendenti su supporto, quando l'iscrizione o il marchio è composto da elementi singoli ancorati su un comune supporto posto sul piano di ancoraggio;
- a pannelli, quando l'iscrizione o il marchio è posto o ricavato su un unico supporto di natura prevalentemente bidimensionale;
- a cassonetto, come i pannelli, quando lo spessore non risulta essere trascurabile e la sua natura diviene tridimensionale;
- in vetrofanie, quando l'iscrizione o il marchio è posto all'interno di un involucro trasparente protettivo, con le caratteristiche proprie del pannello;
- altri tipi, quando l'iscrizione o il marchio sono realizzati o supportati con sistemi diversi da quelli dei tipi precedenti.
- provvisori o temporanei quelle insegne e quei cartelli che, per caratteristiche dell'ancoraggio e/o del materiale impiegato, non possiedono i requisiti di oggettiva stabilità e indefinita permanenza.

3. Ai fini del presente Regolamento, le insegne, le targhe ed i pannelli si classificano anche secondo il sistema d'illuminazione adottato, se con luce:

- illuminazione diretta, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente luminosa inserita nell'insegna unitamente al piano contenente l'iscrizione e il marchio;
- illuminazione indiretta, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente inserita nell'insegna ma indipendente dai componenti del piano contenente l'iscrizione o il marchio;
- illuminazione propria, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio o questi stessi sono sorgente luminosa;
- illuminazione riflessa, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente diversa e indipendente dall'insegna e convogliata su questa mediante elementi accessori;

4. Ai fini del presente Regolamento si intende ancora:

- per pubblicità sonora, i messaggi diffusi per mezzo di diffusori acustici elettromagnetici, sia fissi che mobili;
- per pubblicità su veicoli, l'apposizione di pellicole, cartelli o decalcomanie, anche usufruenti sistemi di emissione elettronica, sui mezzi automobili, pubblici o privati;
- per tenda solare, il sistema di ombreggiatura e protezione prospiciente vani e vetrine di esercizi artigianali e commerciali;
- per Ombrellone, l'elemento d'arredo atto a proteggere, per periodi stagionali gli esercizi commerciali dal sole o dalle intemperie.

5. Alle definizioni date ai commi precedenti deve essere fatto riferimento nella richiesta d'installazione o modifica degli impianti pubblicitarie esistenti.

Art. 7

Insegna

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
3. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - insegna a bandiera (solo con supporto proprio e esclusivamente in area privata);
 - insegna frontale;
 - insegna su tetto, o su pensilina o sulle pareti di edifici destinati ad attività industriali, artigianali,
 - commerciali;
 - impianto di insegne coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne di esercizio mono o bifacciali, di uguali dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.
5. Per le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio, si rimanda al Regolamento Edilizio del Comune di Castagneto Carducci.
6. Per le installazioni in zone sottoposte a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.
7. Le iscrizioni che identificano un'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

Art. 8

Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.
2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare, avere una dimensione da m. 1 x 0,20 a 1,50 x 0,30 e non possono essere luminose, nè per luce propria né per luce indiretta (art. 48 comma 3 D.P.R. 495/1992).

3. Le preinsegne devono essere raggruppate in un unico impianto se installate nella stessa intersezione. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia se le stesse hanno le stesse dimensioni e oggetto di un'unica autorizzazione.
4. I colori sono conformi a quanto previsto dal Codice della Strada, art. 23 comma 1, in relazione all'attività esercitata.

Art. 9

Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Per le dimensioni si fa riferimento all'Art. 48 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..
3. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di cartelli per l'esposizione temporanea di messaggi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, feste o sagre. Il messaggio pubblicitario potrà essere esposto nel periodo di svolgimento dell'iniziativa da una settimana prima e per le ventiquattro ore successive allo stesso. (Regolamento di esecuzione del CdS art. 51 comma 10). Di norma, tali cartelli possono essere installati in prossimità delle strutture adibite a manifestazioni, spettacoli o feste

Art. 10

Striscione, Locandina, Stendardo e Bandiera

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata in materiale rigido.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello

spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare un'unica iniziativa.

3. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per la promozione di iniziative commerciali.
4. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
5. L'esposizione di locandine sulla strada, negli esercizi commerciali, negli esercizi di somministrazione e nelle sedi di attività artigianali è autorizzata, all'interno dei centri abitati, senza ulteriori formalità nel rispetto delle norme impartite dall'art. 23 del Codice della Strada.
6. Striscioni e stendardi non possono essere posti su pali della pubblica illuminazione né su pali della segnaletica. Stendardi, striscioni, locandine e bandiere possono essere fissati agli alberi solo mediante legatura, avendo cura di non intaccare la corteccia.
7. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi installati al disopra di marciapiedi o percorsi pedonali, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml. 2,50. È vietata l'installazione di striscioni pubblicitari ad altezze inferiori a m 5,1 in ogni suo punto rispetto al piano della carreggiata (Reg. di esecuzione del Cds art. 49 comma 5).
8. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Art. 11

Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 12

Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio un manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Si considerano impianti pubblicitari di servizio solo quelli di seguito elencati: pensiline, fermate autobus, transenne parapetonali, cestini, panchine e rastrelliere porta biciclette.

Art. 13

Manifesto

1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale, prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

Art. 14

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:
 - a) la "targa di esercizio", ossia il manufatto rigido, di forma piana, riportante la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività sia priva

di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa lateralmente alla stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze. Le targhe dovranno avere dimensione massima di cm 50 per 30. La loro installazione non è sottoposta a DIA se le indicazioni non sono superiori a cm 30 per 40.

- b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie. I limiti dimensioni sono le stesse delle targhe di esercizio di cui al punto a). Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
- c) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).
- d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi riportante scritte o logo pubblicizzanti l'attività. Le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività.
- e) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati all'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti. La collocazione di detti impianti è disciplinata dal piano generale degli impianti allegato "A" del presente Regolamento
- f) gli "impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
- g) gli "impianti di insegne o targhe coordinate", ossia quei manufatti destinati alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali.
- h) la "vetrofanìa", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

- i) “Pubblicità nei cantieri”, si intende l’installazione, all’interno dell’area di cantiere, di ogni elemento bidimensionale monofacciale nel quale è inserito un messaggio pubblicitario relativo a materiali, attività commerciali o alla vendita degli immobili in costruzione. È consentita per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a 3 anni.
- j) “Cavalletto pubblicitario”, cioè la struttura tridimensionale recante un messaggio pubblicitario, su una o due facciate, relativo ad un’attività commerciale o ad un pubblico esercizio. La struttura deve essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Deve inoltre resistere alla spinta del vento senza essere ancorata al suolo. Il cavalletto deve essere posto in adiacenza al fabbricato e nel rispetto del vigente regolamento Edilizio.
- k) I mezzi di cantiere possono essere utilizzati solo per pubblicità in conto proprio della ditta proprietaria del mezzo e mai per pubblicità conto terzi. Tale forma pubblicitaria non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, né essere dotata di pellicola retroriflettente.

Art. 15

Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).
3. L’istanza per la loro installazione è accompagnata dalla dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 5.3.1990 n°46 “Norme per la Sicurezza degli impianti”, per gli impianti pubblicitari luminosi.
4. Si applica alla tipologia degli impianti di cui al presente articolo, le prescrizioni impartite dall’art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S..

Art. 16

Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e all'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione, con eccezione degli automezzi costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusiva o prevalente effettuazione di pubblicità esterna, cosiddetti "camion vela e/o posterbus";
2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 17

Pubblicità fonica e sonora

1. La pubblicità fonica e sonora è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 e 30 alle ore 19 e 30 e nel rispetto dell'art. 59 del D.P.R. 495/92 e dei vigenti regolamenti comunali.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18

Pubblicità direzionale

1. In occasione di manifestazioni, sagre e/o eventi di varia natura è consentita l'installazione di pubblicità "direzionale", cioè l'uso di una serie di cartelli e/o altri impianti pubblicitari corredati da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di arrivo alla sede dell'iniziativa, solo con le modalità e le distanze previste per le preinsegne.

Art. 19

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste all'interno dei centri abitati

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, posti all'interno dei centri abitati, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari, con esclusione di quelli vietati

dal presente Regolamento, secondo le disposizioni impartite dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.; la pubblicità effettuata nelle stazioni di servizio deve riguardare esclusivamente l'attività esercitata.

2. Per ogni stazione di rifornimento carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio. I cartelli indicanti i prezzi del carburante devono essere visibili dalla carreggiata e posizionati all'ingresso dell'area di servizio.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 20

Presupposto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, e' soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 21

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità e' colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 22

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono esenti dall'imposta di pubblicità.
4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo può essere circoscritto.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario per il calcolo della superficie.
7. Se la pubblicità ordinaria e la pubblicità sui veicoli viene effettuata in forma luminosa o illuminata, è soggetta ad una maggiorazione del cento per cento.

Art. 23

Impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari sono ammessi sul territorio comunale secondo la tipologia consentita dalla legislazione vigente, dal nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione, dai Regolamenti urbanistici e dal presente Regolamento.
2. Ogni installazione di qualsiasi impianto pubblicitario, a carattere permanente o temporaneo, può essere consentita nei modi e termini di legge, previa regolare presentazione di domanda da parte dell'utente e salvo i diritti di terzi ed i pareri tecnici dei vari uffici comunali interessati, nonché di altre Amministrazioni se richiesti dalle norme e nel rispetto delle previsioni di carattere urbanistico ambientale e della circolazione stradale.

Art. 24

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all' art. 21 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare la dichiarazione su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Qualora l'effettuazione della pubblicità comporti la messa in opera di strutture e/o manufatti, aventi sia carattere precario sia carattere permanente, od anche la semplice decorazione (ad es. pittorica) di facciate di palazzi, muri od altre superfici all'uopo indicate, oppure pubblicità che preveda il rilascio della autorizzazione da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, il soggetto passivo dovrà, altresì, indicare sulla dichiarazione di pubblicità anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.
3. La pubblicità può avere inizio solo dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, consegnandone copia all'Ufficio Tributi.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del dovuto entro il 28 Febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata, entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, apposita denuncia di cessazione.
6. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni per le quali sia prevista la tariffa annuale, si considera effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie pubblicitarie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento (art. 8 c. 4 D.L.vo 507/93).
7. In caso di rimozione dell'impianto o del materiale pubblicitario, il soggetto passivo di cui al precedente art. 21 dovrà darne notizia al competente Ufficio Tributi, mediante apposita denuncia di cessazione, entro e non oltre il 31 gennaio. Decorso tale termine, l'eventuale

denuncia di cessazione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo, mentre dovrà essere interamente corrisposta quella dovuta per l'anno nel corso del quale la denuncia è presentata.

Art. 25

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 507/93.
2. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale deve essere effettuato o direttamente presso la tesoreria comunale o con bonifico bancario intestato al Comune di Castagneto Carducci Servizio Tesoreria, entro il 28 febbraio di ogni anno in un'unica soluzione.
3. Per la pubblicità annuale di importo superiore a euro 1.549,37 , il pagamento è corrisposto in 3 rate trimestrali anticipate con scadenza 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'attestazione di pagamento dell'imposta va allegata alla dichiarazione della pubblicità, mentre se la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, non vi è necessità.
6. La relativa attestazione va conservata dal contribuente per almeno cinque anni. Deve essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
7. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione e prima dell'inizio della pubblicità;
8. L'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude quella del canone C.O.S.A.P. nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, per impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune.
9. L'imposta è comunque dovuta per importi superiori a due euro.

Art. 26

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità ordinaria, la tariffa dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale così come indicato dall'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella indicata al comma 1.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di imposta è maggiorata del 50%; per quella superiore a metri 8,5, la maggiorazione è del 100%.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa base.

Art. 27

Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli, di uso pubblico o privato, è da considerarsi annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle soste di questo per esigenze di servizio e di manutenzione.
2. L'imposta viene calcolata sulla base della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, a condizione che tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
3. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 28

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi effettuata per conto proprio dall'impresa.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 29

Esenzioni dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva è superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie venendo meno l'esenzione.

Art. 30

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, ripristinando lo stato dei luoghi e delle superfici, in caso di cessazione, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. Nel caso di cessazione il mezzo pubblicitario deve essere rimosso entro 30 giorni.

2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31

Finalità e titolarità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune dispone il piano degli impianti di cui all'allegato "A" del presente regolamento, la cui superficie è proporzionata al numero degli abitanti, in misura non inferiore a 12 mq per mille abitanti.
3. Il 10 per cento della superficie di cui al precedente comma 2 è riservata ai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 32

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, per i periodi e per la classe di appartenenza del comune, è stabilita dalla Giunta Comunale così come indicato dall'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.
4. Per consentire l'utilizzo degli spazi disponibili all'affissione al maggior numero di richiedenti, il numero massimo di prenotazioni, di regola, non potrà superare il 30 per cento degli spazi totali di cui all'allegato "A" - Piano degli impianti.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 33

Riduzioni del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 34

Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 35

Affissione manifesti mortuari

1. Il Comune riserva in plance a ciò dedicate dal Piano degli Impianti e entro la percentuale stabilita dall'art. 31 comma 3 del presente regolamento, gli spazi per l'affissione diretta dei manifesti mortuari.
2. Le imprese funebri che operano nel Comune, sono tenute a comunicare l'inizio della propria attività all'Ufficio Tributi.
3. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.
4. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Eventuali affissioni fuori dalle plance riservate agli annunci mortuari sono ritenute abusive e sanzionate ai sensi del presente regolamento.

Art. 36

Modalità e prenotazioni per le pubbliche affissioni

1. Il soggetto che intende avvalersi del servizio delle pubbliche affissioni, deve prenotare gli spazi utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della apposita richiesta scritta accompagnata dal versamento dei relativi diritti. Le richieste pervenute per posta o posta elettronica verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
3. Presso il servizio affissioni e' tenuto un apposito registro nel quale sono annotate le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
6. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
7. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale o senza la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del diritto, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

9. Se i manifesti vengono consegnati in ritardo rispetto a quanto stabilito al precedente comma 2, l'affissione avverrà nella data successiva prevista, ferma restando la data di fine esposizione prenotata.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37

Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici, applica per complessivi mesi 4 all'anno, corrispondenti al periodo primo giugno/trenta settembre, una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe.
2. Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano alla tariffa base.

Art. 38

Divieti e limitazioni

1. Per esigenze di pubblico interesse e paesaggistiche, le seguenti forme pubblicitarie sono vietate:
 - a) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario mediante lancio comunque effettuato;
 - b) pubblicità od affissione effettuata con qualsiasi mezzo sostenuto ai pali della pubblica illuminazione o alla segnaletica della circolazione stradale;
 - c) l'apposizione con qualsiasi modalità di volantini, opuscoli pubblicitari e simili ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - d) pubblicità effettuata su "camion vela e/o posterbus" come definiti all'art. 16 comma 1 del presente regolamento.
2. E' limitata la pubblicità od affissione effettuata sugli edifici di rilevanza artistica, monumentale e storica che è consentita nel rispetto delle specifiche norme di settore.

Art. 39

Compensazione e rimborsi

1. Il contribuente può effettuare compensazioni tra gli importi a debito e quelli a credito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, anche per annualità diverse, previa specifica richiesta all'Ufficio Tributi e conseguente autorizzazione da parte dello stesso.
2. Il rimborso delle imposte versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 40

Avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un' apposita comunicazione motivata. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, addebitando le spese di notifica;
2. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione quando l'importo complessivo non supera euro 2,00 (due/00).
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base di criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e dal Regolamento Comunale recante norme "La gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela".

Art. 41

Sanzioni e interessi

1. Entro lo stesso termine di cui al precedente art. 40 comma 1 sono contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma dell'art. 23 del D. Lgs. 507/1993 e dei D. Lgs. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1998 e successive modificazioni:
 - a) Per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,65 (cinquantuno/65);
 - b) Per dichiarazione infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta;
 - c) Per errori o omissioni presenti nella dichiarazione che attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione di euro 51,65 (cinquantuno/65)
 - d) Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, incompleta o infedele, si applica la sanzione di euro 51,65 (cinquantuno/65);
 - e) Per omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30%.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata per omessa presentazione della dichiarazione e per dichiarazione infedele. La definizione agevolata per l'irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione e per infedele dichiarazione, è consentita anche nel caso di richiesta di dilazione di pagamento effettuata entro lo stesso termine.
3. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e da rimborsare, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Per le violazioni delle norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.549,37, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi di violazione riportati in apposito verbale.

Art. 42

Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta motivata del soggetto passivo dell'imposta, da presentarsi all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, il Comune può concedere la dilazione del pagamento per gli importi accertati.
2. L'Ufficio Tributi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunicherà l'esito della dilazione del pagamento.
3. Per le modalità di concessione della dilazione di pagamento si fa riferimento al Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/3/11 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/3/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17/Bis del D.Lgs. 546/92 entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

Art. 45

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni riservategli dalla legge.

Art. 46

Materiale Pubblicitario Abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse, addebitando i relativi oneri a carico dei soggetti per conto dei quali la pubblicità o le affissioni sono state effettuate, salvo prova contraria.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, purché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.L. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47

Attività di vigilanza

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. L'attività di vigilanza è svolta in maniera prevalente, ma non esclusiva, dal Corpo di Polizia Municipale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Norme di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento valgono le norme legislative dell'Ordinamento Generale, i Regolamenti Comunali e le disposizioni particolari concernenti l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sul Diritto Pubbliche Affissioni di cui al Decr. Lgsl. N. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2017 ed abroga e sostituisce il precedente regolamento di cui alla delibera consiliare n. 19 del 29/07/2004.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Ambito e scopo del regolamento
- Art.2 – Classificazione del Comune
- Art.3 – Categoria delle località
- Art.4 – Tariffe
- Art.5 – Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

CAPO II- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art.6 – Definizioni, classificazione e suddivisione dei sistemi pubblicitari
- Art.7 – Insegna
- Art.8 – Preinsegna
- Art.9 – Cartello
- Art.10 – Striscione, Locandina, Stendardo e Bandiera
- Art.11 – Segno orizzontale reclamistico
- Art.12 – Impianto pubblicitario di servizio
- Art.13 – Manifesto
- Art.14 – Impianti di pubblicità o propaganda
- Art.15 – Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
- Art.16 – Pubblicità sui veicoli
- Art.17 – Pubblicità fonica e sonora
- Art.18 – Pubblicità direzionale
- Art.19 – Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste all'interno dei centri abitati

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art.20 – Presupposto
- Art.21 – Soggetto passivo
- Art.22 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art.23 – Impianti pubblicitari
- Art.24 – Dichiarazione
- Art.25 – Pagamento dell'imposta
- Art.26 – Pubblicità ordinaria
- Art.27 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art.28 – Riduzioni dell'imposta
- Art.29 – Esenzioni dell'imposta
- Art.30 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO IV – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.31 – Finalità e titolarità del servizio
- Art.32 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art.33 – Riduzioni del diritto
- Art.34 – Esenzioni del diritto
- Art.35 – Affissioni manifesti mortuari
- Art.36 – Modalità e prenotazioni per le pubbliche affissioni

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.37 – Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe
- Art.38 – Divieti e limitazioni
- Art.39 – Compensazione e rimborsi
- Art.40 – Avviso d'accertamento in rettifica e d'ufficio
- Art.41 – Sanzioni ed interessi
- Art.42 – Dilazioni di pagamento
- Art.43 – Riscossione coattiva
- Art.44 – Contenzioso
- Art.45 – Funzionario Responsabile
- Art.46 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art.47 – Attività di vigilanza

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.48 – Norme di rinvio
- Art.49 – Entrata in vigore